



ORDINANZA N. 39

Oggetto: **Orari e giornate di apertura/chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.**

IL SINDACO

- Vista la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
- Visto, in particolare, l’art. 16 della legge regionale predetta, che detta disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 53 del 15/04/2004 “Indirizzi e criteri generali per la disciplina degli orari e delle giornate di apertura/chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – approvazione -”;
- Sentito il parere delle organizzazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, più rappresentative a livello provinciale;
- Visto il D.Lgs. n.267/2000, con particolare riferimento all’art.50;

DISPONE

- A) Di stabilire la disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come indicato nei successivi articoli.
- B) Di demandare all’adozione, eventuale, di successivi provvedimenti atti all’assunzione di ulteriori disposizioni in materia di fissazione dei programmi obbligatori di apertura, qualora dovessero ravvisarsi palesi carenze nei livelli di servizio al consumatore, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della più volte citata legge regionale n. 14 del 2003.
- C) Di stabilire che il presente provvedimento si riferisca, in quanto applicabile e limitatamente alla disciplina degli orari e delle fasce di chiusura obbligatoria, anche alle sotto elencate attività artigiane con vendita diretta al pubblico dei generi di propria produzione, con esclusione di qualsiasi attività di somministrazione, qualora i titolari intendano assimilare la propria impresa alle tipologie disciplinate dalla presente ordinanza:

- pizzerie da asporto e similari;
- gelaterie da asporto e similari;
- rosticcerie, friggitorie e similari;
- pasticcerie e similari.

**Disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura delle attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande**

“Art. 1”

Ambito di applicazione

1. La disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura, si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, soggette o meno ai criteri di programmazione di cui all’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003.
2. E’ esclusa dall’applicazione della disciplina di cui al comma 1, la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell’ambito delle attività espressamente richiamate all’art. 2, comma 4, lett. a), b), c) e d), della citata legge regionale n. 14 del 2003, il cui esercizio avvenga entro i limiti espressamente previsti dalle specifiche leggi di settore.
3. E’ altresì esclusa dall’applicazione della disciplina di cui al comma 1, la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell’ambito delle seguenti attività:
 - a) mense aziendali, ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed esercizi similari, esercitate direttamente o in appalto esterno;
 - b) attività svolte al domicilio del consumatore;
 - c) attività poste nelle aree di servizio delle autostrade, all’interno degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e dei mezzi di trasporto pubblico in genere;
 - d) attività di somministrazione esercitate sui mezzi di trasporto pubblico;
 - e) altre attività di somministrazione il cui esercizio non sia comunque rivolto al pubblico ma, bensì, ad una cerchia di persone in qualche modo predeterminata ed individuabile, quali ad esempio, gli esercizi posti all’interno di attività congiunta di trattenimento e svago.

Art. 2

Disposizioni di carattere generale

1. Gli orari di apertura e di chiusura sono liberamente fissati dall'esercente, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo di cui al successivo art. 3.
2. Ai titolari delle attività di cui all'art. 1, comma 1, è fatto obbligo di comunicare per iscritto, almeno tre giorni prima della decorrenza, al comune, ai fini della vigilanza, l'orario giornaliero prescelto ed inoltre, di renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell'esercizio, mediante cartello chiaramente visibile dall'esterno o con altra modalità idonea al conseguimento delle stesse finalità.
3. Nel caso in cui si intendano effettuare, nel corso dell'anno solare, orari diversificati, può essere effettuata un'unica comunicazione, con le modalità di cui al comma 2, indicando orari e relativi periodi di effettuazione.
4. L'esercente deve indicare, mediante cartello o attraverso altro mezzo idoneo allo scopo:
 - a) l'orario giornaliero di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio;
 - b) l'eventuale chiusura per uno o più giorni di riposo settimanale, qualora lo stesso intenda avvalersi di tale facoltà.
5. Nel caso di attività miste, quali ad esempio le attività di somministrazione svolta congiuntamente ad attività commerciale, l'obbligo di informazione di cui al comma 4 è assolto mediante esposizione di un unico cartello orari, sempreché l'orario prescelto sia parificato, oltreché compatibile, con le rispettive norme di riferimento in materia.
6. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2003, è data facoltà, rispetto agli orari prefissati, di anticipare o posticipare l'apertura o la chiusura sino al limite massimo di trenta minuti, a condizione che l'anticipo o il posticipo degli orari prefissati, ivi compresi quelli relativi ad eventuali sospensioni intermedie, non diano luogo a un'apertura complessiva inferiore al monte orario giornaliero minimo prestabilito e di cui all'art. 3, comma 1, nonché rispettino le fasce orarie di cui al successivo art. 8.
7. L'orario può essere modificato previa effettuazione della comunicazione di cui al comma 2.
8. Eventuali modifiche di orario connesse allo svolgimento di manifestazioni o eventi straordinari ed aventi, pertanto, carattere temporaneo, possono essere effettuate mediante comunicazione cumulativa, con le modalità e i termini di cui

al comma 2, anche da parte delle associazioni di categoria, indicando gli esercizi per via, piazza o zona di ubicazione.

9. Le comunicazioni di cui al comma 8, non implicano alcuna modifica del cartello orari e non impegnano i singoli esercenti, cui è rimessa la facoltà di aderirvi o meno.

10. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6, 8 e 9, nonché dall'art. 4, è fatto obbligo di osservare l'orario esposto nell'apposito cartello.

Art. 3

Monte orario giornaliero minimo

1. Gli esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande individuano, nelle giornate di apertura prescelte, il proprio orario di apertura e di chiusura, nel rispetto del **monte orario giornaliero minimo di apertura che è fissato in tre ore.**
2. Nel rispetto del limite minimo di cui al comma precedente, è data facoltà di articolare l'orario giornaliero in modo continuativo oppure, contemplando una o più chiusure intermedie.
3. Gli esercizi di cui all'art. 4, comma 5, lett. a) e c) della legge n. 14 del 2003, possono effettuare la somministrazione unicamente in connessione con le attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegati

Art. 4

Deroghe

1. E' consentito derogare agli orari prefissati dall'esercente, ai sensi di quanto previsto dal precedente art.2 e nel rispetto delle fasce orarie di cui al successivo art.8 qualora dovuto, nonché alle eventuali chiusure settimanali facoltativamente stabilite in base al predetto art.2, fermo restando il rispetto del monte orario minimo di apertura giornaliera, nei periodi e nelle circostanze di seguito indicate:
 - dal 1 dicembre al 6 gennaio;
 - nella settimana che precede la Pasqua, nonché nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
 - dall'ultimo giovedì di carnevale al martedì successivo e comunque nella giornata in cui si festeggia il carnevale;
 - nel caso in cui la chiusura giornaliera, facoltativamente stabilita, coincida con una giornata festiva, ivi compresa la ricorrenza del Patrono della Città;
 - San Valentino (14 febbraio);

- Festa della donna (8 marzo);
- Festa del papà (19 marzo);
- Festa della mamma ;
- Commemorazione dei Defunti (2 novembre);
- nelle giornate della Festa del Gemellaggio;
- nella giornata della Fiera Festa di Primavera;
- nella giornata della Fiera Venite a quel Paese – Festa d'autunno;
- nella giornata della manifestazione Antica Fiera di Luglio;
- Festa di Halloween;
- nelle domeniche di svolgimento della Mostra scambio – I Portici;
- nella giornata del Gran Premio di Formula Uno di Imola;
- in occasione dei mercati straordinari, eventi e manifestazioni organizzati dall'Amministrazione Comunale od in collaborazione con la stessa, specificati con apposito provvedimento.

2. Eventuali deroghe al monte orario giornaliero minimo fissato all'art.3, comma 1, potranno essere concesse, previa apposita motivata istanza dell'esercente da presentare al Servizio Comunale competente con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di decorrenza richiesta, in considerazione di particolari esigenze legate alla tipologia dell'attività esercitata e comunque tali da non compromettere il servizio all'utenza.

3.

Art. 5

Chiusura settimanale

1. E' data facoltà di osservare, nel corso della settimana, una o più giornate di chiusura, da indicarsi contestualmente e con le stesse modalità inerenti la fissazione degli orari di apertura e di chiusura dell'attività.
2. Qualora, per motivi eccezionali, l'esercente intenda effettuare la chiusura temporanea dell'esercizio per periodi diversi da quelli indicati al comma 1, dovrà renderlo noto al pubblico con apposito cartello o altra forma di comunicazione, leggibile dall'esterno del locale.
3. Per periodi di chiusura temporanei dell'attività, superiori a trenta giorni consecutivi, l'esercente ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Comune, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla decorrenza

prefissata. Resta fermo il rispetto di quanto previsto all'art. 15 comma 1° lettera a) della Legge n. 14/03.

Art. 6

Vendita per asporto e attività miste

1. Ai fini dell'attività di vendita per asporto effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 14 del 2003, sono osservati gli stessi orari previsti per l'attività di somministrazione.
2. Qualora sia consentita, per gli stessi locali, l'attività di vendita ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, deve essere comunque osservata, per l'esercizio di quest'ultima, la stessa disciplina prevista in via ordinaria per le attività commerciali al minuto.
3. Nella fattispecie di cui al comma 2, gli orari di apertura dell'attività commerciale debbono essere indicati in apposito, distinto, cartello orari, secondo le modalità previste dalla disciplina apposita, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 5.

Art. 7

Funzionamento degli apparecchi da gioco e sonori

1. Durante l'orario di apertura dei pubblici esercizi, è consentito l'uso degli apparecchi da gioco (video-giochi, biliardini, flipper, ecc...) e di quelli sonori (televisione, video, radio, mangianastri, juke-box, ecc...) a condizione che gli apparecchi funzionino con tonalità moderate e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e comunque, nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti.
2. L'effettuazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, dei **“piccoli trattenimenti musicali senza ballo”**, le cui caratteristiche e modalità di svolgimento saranno definite, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge regionale predetta, con successivo e separato provvedimento, deve ritenersi unicamente consentita, agli effetti della presente disciplina, nelle seguenti fasce orarie:
 - a) dalle ore 08.00 sino alle ore 0,30.
 - b) limitatamente alla giornata del 31 dicembre, dalle ore 08.00 sino all'orario di chiusura liberamente stabilito dall'esercente.

Art. 8

Fasce orarie di apertura e di chiusura

1. In relazione alla facoltà prevista dall'art. 16, comma 2, della legge regionale n.14 del 2003, sono fissate, in relazione ad esigenze e caratteristiche di specifiche zone del territorio, fasce orarie di apertura e di chiusura, da intendersi come segue:

a) fasce orarie di apertura: sono quelle nelle quali l'esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande è tenuto ad osservare l'apertura al pubblico e conseguentemente, a garantire la normale erogazione del servizio di somministrazione;

b) fasce orarie di chiusura: sono quelle nelle quali l'esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande è tenuto ad osservare la totale chiusura dell'esercizio con conseguentemente interruzione di ogni attività.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono fatte comunque salve:

a) le disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 14 del 2003 in materia di chiusura temporanea degli esercizi, ivi compresa la possibilità, prevista dal comma 3 dell'articolo medesimo, di osservare una o più giornate di riposo nell'arco della settimana, così come indicate nel cartello orari;

b) le disposizioni di cui al precedente art. 3, circa il rispetto del monte orario giornaliero minimo.

3. Le fasce orarie di chiusura, la zona ed i giorni di applicazione, sono indicate nel prospetto che segue. E' fatto obbligo agli esercenti ricadenti in tale zona l'osservanza degli orari stabiliti per la medesima, senza alcuna possibilità di deroga, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 5 e per la giornata del 31 dicembre, per la quale non è fissato alcun limite orario alla chiusura dell'attività:

CHIUSURA OBBLIGATORIA		
Zona Unica	Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì	Sabato, domenica, festivi e prefestivi
	Dalle ore 1.00 alle ore 5.00	Dalle ore 2.00 alle ore 6.00

4. Le fasce orarie di cui ai commi precedenti, potranno essere modificate anche con riferimento ad un singolo esercente, previo parere o su proposta dei competenti organi di vigilanza, per motivate esigenze atte a tutelare la

quiete, la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché su richiesta dell'esercente per motivate e comprovate esigenze.

Art. 9

Sanzioni

1. Le violazioni alla presente ordinanza sono punite:
 - Con la revoca dell'autorizzazione, nelle ipotesi previste dall'art. 15, comma 3, lett. c) della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, nel caso di recidiva nella violazione superiore a 3 (tre) volte nell'arco di un anno solare;
 - Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. N.267/2000, con le modalità e procedure di cui alla legge 24.11.1981 n.689 e successive modificazioni, qualora non previste da altre norme di legge.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale.
2. I vigenti orari indicati dagli operatori a mezzo di appositi cartelli o altre forme di pubblicità visiva, restano validi sempreché non siano contrastanti con le disposizioni di cui all'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e con quelle di cui al presente provvedimento.
3. Ove non si ravvisino le condizioni di cui al comma 2, gli esercenti dovranno provvedere all'adeguamento degli orari di apertura e di chiusura ed alla sostituzione del relativo cartello, previa comunicazione al Comune, entro lo stesso termine di cui all'art. 2, comma 2°.

Dalla Residenza Comunale, addì 24/04/2004

IL SINDACO
Nara Rebecchi